



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI**

TRA

_____ – con sede in _____, Via _____, P.Iva _____
C.F. _____ d'ora in poi denominato soggetto proponente;

E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con sede in Sassari, Viale San. Pietro n° 10 C.F./P.I. 02268260904 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dott. Serafinangelo Ponti domiciliato per la carica presso la medesima;

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, il soggetto proponente promuove tirocini di formazione ed orientamento a beneficio degli studenti.

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1: Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto proponente, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97, nel rispetto del limite massimo di n. 20 tirocinanti all'anno di cui al regolamento aziendale.

La presente convenzione si rivolge agli studenti di corsi di laurea triennali e magistrali, ai master universitari, ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione attivati dal soggetto proponente con l'obiettivo di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo.

Art. 2: Natura del tirocinio e progetto formativo

Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro, né collaborazione professionale ad alcun titolo.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto proponente in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario), e da un responsabile aziendale (tutor aziendale), indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- ✓ il nominativo del tirocinante;
- ✓ i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- ✓ obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- ✓ le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- ✓ gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile contro terzi.

Art. 3: Modalità di svolgimento del tirocinio e obblighi del tirocinante

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- ✓ svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- ✓ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché attenersi a tutti i regolamenti e protocolli aziendali;



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

- ✓ mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- ✓ attenersi alle indicazioni fornite dal tutor universitario e dal responsabile aziendale;
- ✓ redigere una relazione finale sull'attività svolta.

Sono consentite una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.

È consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Dell' interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del tirocinante tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.

Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.

Art. 4: Contributo economico e condizioni di attivazione

È previsto un contributo economico a favore del soggetto ospitante, per ciascun tirocinio, come **quota convenzionale a titolo di rimborso forfettario delle spese amministrative, organizzative e istruttorie** connesse alla gestione del tirocinio qualora il soggetto proponente sia un ente o un istituto privato.

1. Per ogni tirocinante € 100,00 per ogni progetto formativo di durata fino a 149 ore di tirocinio;
2. Per ogni tirocinante € 120,00 per ogni progetto formativo di durata da 150 ore fino a 449 ore di tirocinio;
3. Per ogni tirocinante € 150,00 per ogni progetto formativo di durata pari o superiore a 450 ore di tirocinio;

Pertanto, l'attivazione dei tirocini, nell'ambito della suddetta convenzione, è subordinata all'effettivo versamento da parte del soggetto proponente, del contributo economico di cui sopra.

Tale contributo deve essere versato, dal soggetto proponente, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari C/C IT75E0101517201000070188747 Banco di Sardegna Agenzia 1, prima dell'inizio del tirocinio. Il mancato versamento del contributo dovuto non renderà possibile il perfezionamento dell'iter istruttorio del tirocinio. Nella causale del bonifico è necessario indicare il nominativo e codice fiscale del tirocinante.

Il contributo non costituisce corrispettivo per prestazioni lavorative e non configura compenso per attività professionale.

L'AOU si riserva di rivedere a fine anno le quote a consuntivo.

Art. 5: Tutela della salute e sicurezza sul lavoro, formazione

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", pertanto il soggetto promotore e l'Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) Il soggetto ospitante concorda con il soggetto promotore le modalità di erogazione della "formazione generale" sulla sicurezza previste dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ovvero eroga agli aspiranti tirocinanti la prevista formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti.
- c) Il Tutor Aziendale dovrà informare il tirocinante sui rischi specifici della mansione e addestrarlo all'uso corretto di attrezzature, macchinari e DPI, garantendo che non svolga compiti pericolosi senza adeguata formazione (art. 73 e art. 77 D.Lgs. 81/08). Durante lo svolgimento delle attività la vigilanza resta a carico del tutor aziendale che preferibilmente dovrà essere individuato tra i preposti di reparto.
- d) Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti".
- e) L'Azienda ospitante assolve, altresì, alle previsioni dell'art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto concerne l'idoneità alla mansione dei tirocinanti allo svolgimento delle relative attività. Prima dell'inizio del tirocinio l'AOU richiede al soggetto promotore preventivamente copia della cartella sanitaria e di rischio del candidato tirocinante ai sensi



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 25, comma 1, lettera e (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 41 comma 2bis) possibilmente relativa a mansione equiparabile a quella prevista dal tirocinio ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla mansione, ove prevista.

I tirocinanti dovranno munirsi di cartellino di riconoscimento e se necessario di apposita divisa a carico del soggetto proponente.

**Art. 7: Attività in aree con rischio radiologico
(manipolazione di sostanze radioattive e impianti emittenti radiazioni ionizzanti).**

Se il tirocinante opera in aree con rischio radiologico ovvero manipola e/o impiega apparecchiature emittenti radiazioni ionizzanti con continuità, deve provvedere a contattare la SSD Fisica Sanitaria per gli adempimenti di legge.

In ambito di radioprotezione il tirocinante è il lavoratore esterno, l'Ente promotore è il Datore di Lavoro di lavoratori esterni e l'AOU Sassari è l'Ente Ospitante ossia "l'Esercente una o più zone classificate che si avvale di lavoratori esterni". A tal fine l'Ente promotore dovrà effettuare una valutazione del rischio e comunicare il nome dell'Esperto di Radioprotezione; in caso di classificazione A o B dovrà allegare idoneità medica a cura del Medico Autorizzato.

L'AOU Sassari per il tramite della SSD Fisica Sanitaria, fornirà i relativi DPI e le norme interne di radioprotezione.

Art. 8: Coperture assicurative e gestione degli infortuni

Il soggetto proponente assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile contro terzi presso compagnie assicurative. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto proponente il quale provvederà ad informare gli istituti assicurativi entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 9: Trattamento dei dati personali

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il "soggetto proponente" e il "soggetto ospitante" assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti, degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il "soggetto ospitante" ed il "soggetto promotore" si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'uno per conto dell'altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma con titolarità del trattamento dei dati personali di terzi da parte del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", questi si impegnano a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

Art. 10: Decorrenza, durata e recesso

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data di ultima sottoscrizione ed avrà validità per la durata di anni quattro. Verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, punto 1, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa – Parte II, annessa al medesimo Decreto, con spese a carico della parte richiedente.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 11: Foro competente

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Sassari.

Art. 12: Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia al Regolamento: "_____ " approvato con delibera del direttore generale n. ____ del ____ e alle norme di legge, di regolamento in materia sanitaria, amministrativa,



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

civile e penale.

Art. 13: Sottoscrizione e bollo

Il presente atto è oggetto ad imposta di bollo a carico del soggetto proponente.

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e da n. 13 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Per il Soggetto ospitante

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Il Direttore Generale

Dott. _____

Il Soggetto proponente
Il rappresentante legale
